



CORTE SPORTIVA DI APPELLO

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Decisione nr. 10

IL 3 febbraio 2020

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 17 gennaio 2020, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo pervenuto in data 23/12/2019, prot.n.291, della Malpensa Rugby ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Sig. Nicolò Di Gregorio, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Lombardo, nella riunione del 17 dicembre 2019, Comunicato C2/07/GST, pubblicato in pari data, con cui, in relazione alla gara del Campionato di Serie C2, in data 15/12/2019, Malpensa Rugby ASD - Amatori Tradate Rugby Club ASD, la reclamante è stata dichiarata perdente con il risultato di 0 a 20 (mete 0 - 4) in favore della Amatori Tradate Rugby Club ASD, in luogo del risultato conseguito sul campo di 24 - 0 (mete 4 - 0), nonché sanzionata con quattro punti di penalizzazione e con la multa di Euro 100,00 (cento/00), in applicazione degli artt. 29/1, lett. e), del Regolamento di Giustizia, e degli artt. 16 lett. b), e 25 lett. b), del Regolamento Attività Sportiva;

FATTO

Con reclamo del 23/12/2019, pervenuto in pari data, prot. n. 291, la Malpensa Rugby ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Nicolò Di Gregorio, ha impugnato la decisione in epigrafe assunta dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Lombardo nella riunione del 17 dicembre 2019, Comunicato C2/07/GST, in quanto la Malpensa Rugby ASD *"inseriva in lista giocatori il Sig. M. C. nato nel 2002, che non poteva prendere parte alla gara in quanto privo dell'autorizzazione dei genitori come previsto dall'art. 4.1.2 della Circolare Informativa 20192020 pag. 48"*.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Con il reclamo proposto la ASD ha esposto che in verità i genitori del M.C. avevano espresso il proprio consenso alla attività seniores da parte del figlio in data 29 novembre 2019, come da documento allegato al ricorso, in ossequio a quanto previsto dalla Circolare Informativa, stagione sportiva 2019/2020, art. 4.1.2, e che copia del citato consenso, corredato dal documento di identità del genitore, era conservato nel faldone di gara il giorno della partita (svoltasi il 15 dicembre 2019), ma che al momento del riconoscimento del giocatore da parte dell'arbitro non era stato chiesto alla società di esibire l'autorizzazione.

La stessa reclamante, tuttavia, ha specificato che, contrariamente a quanto previsto sempre dal sopra citato art. 4.1.2 della citata Circolare Informativa, copia del documento di consenso non era stato inviato all'Ufficio del Giudice Sportivo di competenza entro le ore 14:00 del venerdì precedente la gara.

La Malpensa Rugby ASD, inoltre, ha evidenziato che in forza della Circolare Informativa, stagione sportiva 2019/2020, non è prevista alcuna sanzione specifica per la mancata comunicazione del consenso *de quo* alla Federazione, bensì la sanzione *ex art.* 29 del Regolamento di Giustizia è prevista solo in caso di mancanza di tale consenso. La stessa ASD ha poi proseguito rappresentando di aver schierato il giocatore avendo ricevuto precedentemente il consenso scritto da parte dei genitori dello stesso e che, quindi, la sanzione appare in contrasto con le norme regolamentari e sproporzionata in relazione alla irregolarità, meramente burocratica, commessa, trattandosi di un mancato invio in Federazione del consenso genitoriale tuttavia ottenuto e presente nel faldone gara il giorno della partita.

La reclamante, quindi, ha chiesto a questa Corte l'annullamento della decisione impugnata.

Il Presidente della Corte, con ordinanza, fissava la camera di consiglio per il 17 gennaio 2020.

Alla predetta camera di consiglio nessuno è comparso per la ASD reclamante.

La Corte, quindi, riunitasi in camera di consiglio, si riservava il deposito della decisione.

MOTIVI

Il reclamo così proposto ai sensi dell'art. 61 del Regolamento di Giustizia è infondato e, per l'effetto, va rigettato per le ragioni che seguono.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La ricorrente ha confermato di non aver inviato agli Uffici federali competenti la dichiarazione di consenso espressa dall'esercente la potestà genitoriale del minore.

Al riguardo, corre l'obbligo di considerare che la disposizione della Circolare Informativa della corrente stagione sportiva, richiamata nel provvedimento impugnato, e che disciplina la fattispecie oggetto del reclamo, prevede che: *"I (giocatori) nati nel 2002 potranno partecipare all'attività seniores ... omissis ... solo con il consenso scritto dell'esercente la responsabilità genitoriale redatto utilizzando il fac-simile scaricabile dalla modulistica federale ... omissis ... La società di appartenenza è tenuta a trasmettere obbligatoriamente all'Ufficio del Giudice Sportivo di competenza entro le ore 14:00 del venerdì precedente la gara la dichiarazione di consenso debitamente compilata e sottoscritta unitamente a copia di un documento del genitore o esercente la responsabilità genitoriale, in corso di validità. Il tesserato/la tesserata potrà essere utilizzato nell'attività seniores solo dopo che la documentazione di che sopra sia pervenuta al Giudice Sportivo di competenza."*

Il giocatore minorenni, quindi, può essere utilizzato nella attività seniores se vi è consenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale e "solo dopo" che detto consenso è pervenuto all'Ufficio del Giudice Sportivo competente.

Il modulo con il consenso scritto dell'esercente la potestà genitoriale del minore, allegato al reclamo, invece non è stato mai trasmesso all'Ufficio del Giudice Sportivo competente, come pur previsto dalla richiamata disposizione federale.

La *ratio* di detta disposizione è evidente e risiede nell'essere certi di consentire la partecipazione all'attività seniores a un giocatore minorenni che ha già ottenuto il consenso scritto di colui che ne esercita la potestà genitoriale.

Nel caso di specie, invece, il modulo allegato al reclamo riporta la data del 29 novembre 2019, precedente alla gara oggetto di reclamo, ma, non essendo mai stato trasmesso all'Ufficio del Giudice Sportivo competente, nulla attesta oggettivamente se il consenso *de quo* sia stato effettivamente dato prima della medesima gara del campionato seniores, come previsto dalla richiamata disposizione federale.

Pertanto, al momento della disputa della gara, stante la mancata comunicazione del consenso scritto all'utilizzo dell'atleta minorenni nella attività seniores, tale utilizzo non era consentito.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Riguardo alla eccezione della reclamante relativa al fatto che la vigente Circolare Informativa non prevederebbe una sanzione specifica per la mancata comunicazione del consenso, mentre la sanzione di cui all'art. 29/1 lett. e) sarebbe applicabile solo in caso di "mancanza" di tale consenso, essa non coglie nel segno, in quanto la mancata oggettiva prova che il consenso *de quo* sia stato realmente concesso prima della gara del campionato seniores equivale a una sostanziale mancanza del medesimo consenso per la già spiegata finalità della norma in questione.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 29/1 lett. e), Regolamento di Giustizia, nonché le disposizioni della Circolare Informativa 2019-2020 punto 4.1.2;
- rigetta il reclamo;
- dispone incamerarsi il contributo funzionale.

Roma, 17 gennaio - 3 febbraio 2020

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello
Avv. Achille Reali